

Ai Preg.mi

Presidenti
Regioni Italiane

Assessori alla Sanità
Regioni Italiane

Responsabili Risorse Umane S. S. R.
Regioni Italiane

Direttori Generali
Az. Sanitarie Locali, Az. Ospedaliere
e I.R.C.C.S. del S. S. N.

Direttori Generali
ARPA

E p. c. ai Preg.mi

Dirett. ARAN
Cons. Antonio Naddeo

Dirett. U. O. C. Contrattazione 2 ARAN
Dott. Gianfranco Rucco

Componenti Esecutivo Nazionale
ANAAO ASSOMED

Segretari Regionali
ANAAO ASSOMED

Segretari Aziendali
ANAAO ASSOMED

LORO SEDI

Prot. n. 80/2021/Snrm
Roma 12 marzo 2021

Oggetto: **corretta attuazione dell'art. 11, comma 1, Legge 25 giugno 2019, n. 60 "Decreto Calabria" e Diffida.**

Preg.mi Sig.ri,

l'ANAAO ASSOMED è venuta a conoscenza dell'esistenza nelle Aziende Sanitarie al livello nazionale di diffusi comportamenti attuativi illeciti delle disposizioni legislative contenute nell'articolo 11, co. 1 della Legge 25 giugno 2019, n. 60 (*conversione in Legge del Decreto Calabria*), in merito alla costruzione dei Fondi Contrattuali dell'Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario per gli anni che vanno dal 2019 in poi, con ripercussioni economiche fortemente penalizzanti sulla contrattazione integrativa aziendale della Dirigenza del Ruolo Sanitario, prevista dal CCNL 19.12.2019.

Come è noto le disposizioni legislative del “Decreto Calabria” (vedere allegato 1), in merito al limite di spesa della retribuzione accessoria del personale dipendente, sanciscono per la Dirigenza del Ruolo Sanitario il superamento del limite di spesa del 2016, previsto dall’articolo 23, co. 2 del DLgs. 75/2017, e la sua sostituzione, a partire dal 1.1.2019, con la spesa media pro capite per la retribuzione accessoria calcolata al livello regionale per l’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il suddetto Decreto sancisce di conseguenza **dall’anno 2019 in poi l’obbligo per le Regioni e per le Aziende Sanitarie Pubbliche al rispetto del principio dell’invarianza negli anni del limite di retribuzione accessoria media pro capite del 2018.**

Da tutto ciò ne consegue che, se in una Azienda si ha nell’arco temporale di un anno un incremento del numero di Dirigenti del Ruolo Sanitario in servizio (nuovi assunti, sia a tempo indeterminato che determinato, - Dirigenti cessati a qualsiasi titolo) rispetto alla base di calcolo dei Dirigenti in servizio al 31 dicembre 2018, il fondo aziendale della Retribuzione accessoria della Dirigenza deve essere incrementato di un importo conseguente alla moltiplicazione: **valore della retribuzione media accessoria pro capite regionale del 2018 x numero reale incremento.**

Uguale metodologia deve essere utilizzata per calcolare il decremento del fondo per la retribuzione accessoria anno in caso di decremento del numero di Dirigenti del Ruolo Sanitario in servizio nell’anno rispetto al riferimento 2018.

L’incremento o il decremento del fondo di retribuzione accessoria verrebbe poi ripartito fra i fondi contrattuali correlati (retribuzione per incarichi, per particolari condizioni di lavoro e per risultato) in rapporto proporzionale alla loro consistenza.

La **nota della Ragioneria dello Stato del 07.08.2020**, prot. in entrata n. 161861 (vedere allegato 2), in risposta a dei quesiti attuativi avanzati dalla Conferenza delle Regioni in data 15.07.2020, esplicita con molta chiarezza le varie tappe della metodologia attuativa del suddetto art. 11, co. 1 della Legge 60/2019.

La successiva **Circolare della Conferenza delle Regioni del 22.10.2020** (vedere allegato 3) fa proprie le indicazioni attuative della Ragioneria dello Stato e le invia a tutte le Regioni con invito a rispettarle.

La nota esplicativa della Ragioneria dello Stato a pag. 6 e 7 e la successiva Circolare della Conferenza delle Regioni sanciscono l’inviolabilità del principio di invarianza del valore medio pro capite della retribuzione media accessoria del 2018 non solo in occasione del consuntivo annuale, ma anche in corso d’anno. Invitano a tal proposito le aziende ad una **attuazione dinamica** nel corso dello stesso anno di competenza, incrementando i fondi contrattuali contestualmente alle assunzioni, tenendo conto della previsione di risultato algebrico fra assunzioni e cessazioni a fine anno, e operando gli eventuali conguagli a consuntivo.

Questa applicazione **dinamica è esplicitamente motivata** dalle due Istituzioni nei rispettivi documenti dalla necessità di **evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio e in un ostacolo alla corretta costruzione dei fondi contrattuali ai fini della Contrattazione Integrativa Aziendale, e di garantire l’invarianza del valore medio pro capite della retribuzione accessoria 2018.**

I diffusi “errati” comportamenti attuativi delle disposizioni legislative contenute nell’articolo 11, co. 1, della Legge 60/2019 (“Decreto Calabria”), denunciati in premessa, riguardano le seguenti due condizioni:

- **la non applicazione ad oggi** della suddetta Legge (a 20 mesi dalla sua pubblicazione);
- **la sua attuazione con metodologia errata** (mancata applicazione dinamica in corso d’anno) rispetto a quella sancita dalla Ragioneria dello Stato e fatta propria dalla Conferenza delle Regioni.

L'illiceità consiste:

- **nella penalizzazione** della retribuzione accessoria in conseguenza del non costante rispetto del principio dell'invarianza del valore medio pro capite di tale retribuzione;
- **nell'ostacolare** in tal modo la corretta costruzione dei fondi contrattuali ai fini della Contrattazione Integrativa Aziendale.

Il danno conseguente a tale illiceità è amplificato dalla concomitanza nel 2020 della contrattazione aziendale attuativa del CCNL 19.12.2019 della Dirigenza del Ruolo Sanitario.

La costruzione non corretta dei fondi contrattuali per o la mancata integrazione di questi o la loro mancata integrazione corretta, **ostacola fortemente o addirittura impedisce la Contrattazione Integrativa Aziendale**, determinando in tal modo ulteriori forti e ingiustificati ritardi alla corretta e completa attuazione del CCNL di tale Dirigenza.

Questi comportamenti illeciti delle Aziende sono purtroppo coperti da un "fragoroso silenzio" da parte delle rispettive Regioni.

L'ANAAO ASSOMED non può più permettere che tali comportamenti illeciti determinano scientemente un ulteriore ostacolo e un pesantissimo ritardo all'attuazione di un CCNL dopo 10 anni di fermo contrattuale nazionale.

La diffusione di questi plateali comportamenti farebbe pensare, non a un premio per il particolare impegno e sacrificio a sprezzo del pericolo manifestato da tale Dirigenza durante questo anno di pandemia, bensì invece a una punizione di questi, colpevoli forse per aver lavorato in condizioni di carichi di lavoro massacranti, a rischio della propria salute e di pretendere in cambio almeno l'attuazione del proprio contratto collettivo nazionale in tutte le sue parti in modo corretto e dalla data di sua vigenza...!

In considerazione di quanto sopra

SI INVITANO

Le Regioni, le Aziende e Enti Sanitari ad applicare le disposizioni normative previste nell'articolo 11, co. 1 della Legge 60/2019, nel rispetto della metodologia attuativa esplicitata dalla suddetta nota della Ragioneria dello Stato del 7.8.2020 e fatta propria dalla Conferenza delle Regioni nella Circolare del 22.10.2020.

SI DIFFIDANO

I soggetti destinatari della presente dall'attuazione delle norme legislative ricordate in modo difforme dalla metodologia sancita dalla Ragioneria dello Stato.

La presente ha valore di atto interruttivo di eventuali termini di prescrizione.

Distinti saluti.

Segretario Nazionale

Anaa Assomed

Dott. Carlo Palermo



Responsabile Centro Studi e Formazione Nazionale

Anaa Assomed

Dott. Giuseppe Montante

